



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 107

Data: 11/02/2025

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 03/02/2025 relativo all'incontro (27129) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio di Pergine - Pergine Valsugana (TN) il 02/02/2025 tra Hockey Pergine U19 (162) e Alps Ice Academy U19 (811).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 2 giornate inflitta all'atleta **Bertoldi Nicola** (n. tessera 80429) della società A.s.d. Hockey Pergine 162 per violazione della regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco ed ai sensi dell'art. 56, n. 2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

**Bertoldi Nicola** (n. tessera 80429)

Dal rapporto arbitrale si evince che, terminato l'incontro, mentre gli atleti stavano lasciando il campo di gioco dopo il saluto, nel corridoio adiacente la panchina della compagine ALPS ICE ACADEMY, il predetto giocatore afferrava per la griglia del casco il giocatore avversario #21 SIGHEL Emiliano strattolandolo e trascinandolo rovinosamente a terra, causando un danno al casco del predetto.

Solo dopo l'intervento degli ufficiali di gara, il BERTOLDI lasciava la presa e nel tentativo di continuare l'aggressione nei confronti degli atleti della squadra avversaria, pestava con i propri pattini i bastoni lasciati fuori dalla panchina, causando danni anche a questi.

Veniva così punito con una penalità partita per cattiva condotta, come previsto dal Regolamento Ufficiale di Gioco, alla regola 46.11 (rissa al di fuori della superficie di gioco).

Dopo poco tempo dall'alterco, il responsabile della società di casa accompagnava il BERTOLDI verso il proprio spogliatoio e, dopo alcuni minuti nei quali le rispettive compagini si scambiavano accuse ed insulti, gli atleti rientravano tutti nei rispettivi spogliatoi.

Ciò premesso, il comportamento violento addebitato al predetto giocatore appare privo di qualunque giustificazione, nonché riprovevole perché posto in essere a partita conclusa e dopo il saluto di fine gara.

Ne consegue, anche in considerazione del precedente disciplinare specifico contestabile (GSP 24/25 021 dd.18.10.2024 - rissa), la comminazione della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine (162).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi